

**COMUNE DI OSTIGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA**

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSTIGLIA E LA COOPERATIVA SOCIALEAI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 381 DEL 8 NOVEMBRE 1991 E .S.M.I. E DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2003, N. 21 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – PERIODO DAL 01.05.2015 AL 31.12.2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno **DUEMILA**..... il giorno del mese di alle **ore** presso gli uffici del Comune di Ostiglia (MN) in P.zza Cornelio, 2;

Innanzitutto a me **Segretario Comunale del Comune di Ostiglia (MN)**

residente a _____, in via _____, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del vigente T.U.E.L., senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, in relazione anche all'articolo 11, comma 13 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono presenti:

- Per il **Comune di Ostiglia (MN)** Ing. Lorenzo GRECCHI, nato a Quistello (MN) il 03.02.1978, domiciliato per la carica presso il Comune di Ostiglia (MN), P.zza Cornelio, 2, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico in esecuzione del Decreto Sindacale n. 8245 del 08.07.2014 in rappresentanza e per conto di questo Comune (codice fiscale GRC LNZ 78B03 H143N) che di seguito, per brevità, verrà chiamato "Comune";

E

- Per la **Cooperativa Sociale/ Consorzio di Cooperative sociali**, che di seguito verrà chiamata "Cooperativa" con sede in, via, cod. fisc. e P.IVA n., iscritta nella sezione "B", numero progressivo dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, numero REA, il suo legale rappresentante **Sig.**, nato a, il e residente a (.....), Vian.... abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

Posto che l'Ente COMUNE DI OSTIGLIA e la COOPERATIVA SOCIALE/CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI (che agisce per conto delle associate di seguito specificate)al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4, comma 1 della Legge n. 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge n. 381/91 stipulano la presente convenzione.

VISTI

- gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91 e s.m.i.;
- l'art. 11 della Legge Regionale n. 21/2003;
- l'art. 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/08;
- il D. Lgs. n. 469/1997 che equipara alle Onlus, a prescindere dalla loro struttura e dalle loro finalità, anche le cooperative sociali ed i consorzi e dichiara esenti dall'imposta di bollo i contratti posti in essere o richiesti dalle Onlus (vedasi visura camerale del Cooperativa attestante la finalità non lucrativa di utilità sociale, così come risulta agli atti dell'Ente Prot. n. del.....);

- i documenti acquisiti d'ufficio a comprova delle dichiarazioni rese quali:
- (prot n..... del)
- (prot n..... del)
- (prot n..... del)
- (prot n..... del)

PREMESSO

che questa Amministrazione Comunale necessita di un adeguato servizio di pulizia dei locali di propria pertinenza e che si ritiene di provvedere alla pulizia degli stessi secondo criteri di efficacia ed efficienza attribuendola a ditte specializzate nel settore in oggetto che esercitino la loro attività sulla base dell'allegato capitolato speciale che si richiama in ogni sua parte in quanto costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, sebbene non allegato;

PRESO ATTO

- che l'art. 5 della L. n. 381/1991 dispone che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri dell'Unione Europea per la fornitura di beni e di servizi;
- che il legislatore nazionale, recependo la Direttiva 18/2004 in tema di affidamento di commesse pubbliche, ha consapevolmente mantenuto in vita la legge 381 del 1991 giacché l'art. 52 del D.Lgs. testualmente dispone che sono "*Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali...*";
- che, in conformità all'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91, il Comune di Ostiglia (MN) ha ritenuto di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di Tipo "B", di una convenzione, e che con delibera G.C. n 35 del 17/03/2015 è stato approvato il relativo progetto per l'affidamento dei servizi di pulizia, predisposto ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'art. n. 279 del D.P.R. n. 207/2010;
- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione il Comune/Istituzione si pone quale obiettivo il reperimento delle necessarie risorse umane, aventi i requisiti professionali adeguati, da adibire al servizio di pulizia oggetto della convenzione, agevolando l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa Sociale è motivata dal fatto che questo Ente intende sostenere le attività svolte dalla Cooperativa sociale;
- che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito di confronto comparativo effettuato con procedura negoziata senza bando, previa pubblicazione di un avviso di "indagine di mercato" volto a reperire manifestazione di interesse al convenzionamento tra le cooperative operanti sul territorio, volto a selezionare la Cooperativa sociale ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91;
- che la società cooperativa rientra nel novero delle società cooperative di cui all'art. 5 della L. n. 381/1991 e che come tale è iscritta all'albo speciale della Regione _____, previsto dall'art. 9 della L. n. 381/1991, e che si tratta di una società di comprovata esperienza nel settore, come si evince dalla documentazione agli atti di questo ufficio che ne attesta l'esperienza e la professionalità (avendo per altro la stessa già svolto prestazioni per altri enti pubblici analoghe a quelle oggetto di affidamento);

- che la cooperativa sociale nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha come principale finalità quella dell'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro e che le predette persone costituiscono il ...% dei lavoratori presenti nella cooperativa. La Cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge n. 381/91 per tutto il periodo della convenzione;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, la Cooperativa svolge le seguenti attività: Servizi di pulizie

**TUTTO CIÒ PREMESSO
E RITENUTO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, TRA LE
PARTI,**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune di OSTIGLIA (MN) affida alla società cooperativa _____ con sede a _____ in via _____, di seguito denominata Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante qui intervenuto, che accetta, i seguenti servizi:

- il servizio di pulizia degli edifici e delle strutture comunali, in osservanza delle disposizioni fissate nel capitolato speciale d'appalto concernenti l'entità degli interventi e le modalità di esperimento degli stessi.

La prestazione oggetto dell'appalto consiste pertanto nell'obbligo di mantenere puliti tutti i locali, i servizi igienici, le parti dell'edificio diverse dai locali, i serramenti, le pertinenze, nonché l'arredamento e le eventuali attrezzature meccaniche o telematiche presenti presso i seguenti immobili di proprietà comunale:

- 1) PALAZZO FOGLIA – sede biblioteca e Servizi Comunali;**
- 2) EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CORREGGIOLI.**
 - 2.1) PALESTRA COMUNALE;**
 - 2.2) AMBULATORIO MEDICO** con annessi servizi igienici;
- 3) SALETTA** presso la sede decentrata dei servizi tecnici di via Rovigo con annessi servizi igienici (**CANTIERE OPERAI**);
- 4) PALAZZINA MONDADORI;**
- 5) TORRI MEDIEVALI;**
- 6) CENTRO ANZIANI** di via XX settembre - sede provvisoria dei Servizi Sociali (n. 2 stanze). Stesse modalità della Palazzina Mondadori;
- 7) BAGNI PUBBLICI;**

Il servizio comprende altresì:

- la prima fornitura ed il costante rifornimento, rapportato alla regolarità ed alle esigenze del servizio in convenzione, di tutte le attrezzature/macchinari e i materiali occorrenti per l'espletamento del servizio di pulizia, quali detersivi, disinfettanti, deodoranti, igienizzanti per i servizi, compresi i sacchetti di plastica per la raccolta dei rifiuti, sia piccoli che grandi e la loro asportazione dai locali;
- la prima fornitura ed il costante rifornimento dei materiali di consumo quali carta igienica, sapone liquido.

Dovranno altresì essere rispettate le normative in materia d'igiene, sanità e sicurezza vigenti, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato anche se socio.

Tali oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

Art. 2

Durata della convenzione

La convenzione avrà decorrenza dal giorno 01.06.2015 al giorno 31.12.2017 per una durata complessiva di mesi 31 (trentuno). L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di sciogliere la convenzione, in qualsiasi momento, nel caso in cui l'appaltatore, si rivelasse poco proficuo.

La stipula della convenzione funge anche da verbale di presa in consegna del servizio da parte dell'appaltatore. L'A.C. si riserva la facoltà di determinare la proroga della convenzione relativa al presente affidamento per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla sua scadenza. L'eventuale proroga, avverrà sulla base di un provvedimento espresso dell'A.C. in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga della convenzione è disposta dall'A.C. senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 1 (uno) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. La proroga costituisce estensione temporale limitata della convenzione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nella medesima.

Art. 3

Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa Sociale si impegna:

- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91;
- ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori devono essere descritti in un elenco da comunicare all'A.C. e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, documento d'identità, ecc.) La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati. Tale elenco con relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per la sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità o a seguito dell'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro, previa in tal caso l'immediata comunicazione a mezzo fax, ogni qualvolta si verificano variazioni, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Gli enti contraenti si impegnano ad affrontare congiuntamente, tempestivamente e preventivamente, quando possibile, gli eventuali problemi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione:

- o a nominare quale Responsabile dello svolgimento delle attività il Sig....., qualifica professionale.....e quale Responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il Sig.....qualifica professionale.....comunicando immediatamente la loro sostituzione per ragioni operative;
- o ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- o a rispettare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative o dal CCNL di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- a impegnarsi a liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione, o molestia di terzi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione;
- a garantire sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di persone a tempo pieno o più soggetti a part-time, indicati dall'Ente ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 per l'intera durata della convenzione;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 675/96 e s.m.i.;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dal capitolato speciale (costituente parte integrante della presente convenzione), con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- a trasmettere al Comune ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;

Art. 4

Soci Volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge n. 381/91, dei soci volontari di cui all'elenco nominativo acquisito agli atti.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 5

Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed il responsabile del Settore designato in rappresentanza dell'Ente, predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Il progetto di inserimento non è finalizzato né ad una futura assunzione, né ad una collaborazione presso il Comune.

Art. 6

Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Art. 7

Valore della convenzione e modalità di pagamento

L'importo complessivo della presente convenzione è di Euro 180.000,00 (Euro centottanta/00) + IVA 22% .

Il corrispettivo verrà pagato sulla base dell'effettiva quantificazione oraria delle prestazioni effettuate, mensilmente in modo posticipato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo comunale, previa verifica da parte dei Responsabili di Settore della conformità delle prestazioni eseguite a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'appalto.

Trascorso 1 (uno) anno dalla data di affidamento e ad istanza della parte interessata, i prezzi oggetto del presente capitolato sono assoggettati a revisione periodica su base annuale dell'indice ISTAT, secondo le modalità di cui all'art _____ del Capitolato.

Art. 8

Subappalto - Consorzi

E' vietato, da parte della Cooperativa Sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'Ente.

Art. 9

Risoluzione della convenzione

Il Comune di OSTIGLIA si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice Civile, a tutto rischio e danno della Cooperativa, nei seguenti casi:

- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico idrico e prevenzione infortuni;
- sia intervenuto a carico della cooperativa stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;

- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
- grave negligenza o frode della ditta. In particolare la ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata della convenzione, richiami formalmente contestati e conclusi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;
- il venir meno del requisito relativo all'obbligo di mantenere invariato il numero minimo dei lavoratori svantaggiati per tutta la durata della convenzione;
- qualora una delle autorizzazioni o iscrizioni ad albi obbligatori o altre abilitazioni all'esercizio delle specifiche attività risultino scadute, sospese, o invalide;
- per l'impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio.
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto dal progetto d'inserimento lavorativo.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì procedere alla risoluzione della convenzione in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune in forma di lettera trasmessa con posta certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi sopra elencati la Cooperativa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale salvo il diritto della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

A seguito della risoluzione della convenzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio all'impresa concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento, per la Stazione appaltante, di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

E' causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

La cooperativa potrà richiedere la risoluzione della convenzione nel caso di: ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra.

Art. 10

Risoluzione delle controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del servizio relativo al presente capitolato può essere definita dall'A.C. e dall'affidatario, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del responsabile competente dell'A.C.;
- dal responsabile competente dell'A.C., per essere rivolta all'affidatario, previa audizione della medesima

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione della convenzione relativa al servizio in oggetto, non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente comma, è deferita alla competenza del Foro di Mantova.

Art. 11

Garanzie inerenti la corretta esecuzione del servizio – Cauzione definitiva

La Cooperativa, a garanzia della regolare esecuzione del servizio, ha costituito cauzione di Euro pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo netto convenzionale, mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla..... valida per l'intera durata della convenzione (Prot. n. del).

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazioni di penali di cui al capitolato o per risarcire il danno che il Comune/Istituzione abbia patito in corso di esecuzione della convenzione.

Pertanto la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienza.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata convenzionale e sarà svincolata e restituita, entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del Settore.

Art. 12

Osservanza delle norme di sicurezza

La cooperativa è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di terzi in genere, attenendosi al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione.

Art. 13

Copertura assicurativa

La Cooperativa è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di OSTIGLIA (MN) ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio di pulizia. A tale proposito la Cooperativa ha provveduto alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) con..... (acquisita al Prot. n..... del.....).

Art. 14

Spese, Imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti al presente affidamento e alla stipulazione, scritturazione, diritti di segreteria, di rogito e di registrazione della convenzione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della Cooperativa.

Ai sensi del D.Lgs n. 460/1997 che equipara alle ONLUS, a prescindere dalla loro struttura e dalle loro finalità, anche le cooperative sociali ed i consorzi, la Cooperativa è esente dall'imposta di bollo.

Inoltre, essendo esente dall'imposta di bollo, i diritti di segreteria e di rogito dovuti in conseguenza alla stipula della convenzione, sono ridotti del 50% , ai sensi della Legge n. 604 del 6/06/1962 art. 40, tabella D.

Il contratto inerente l'appalto sarà assoggettato ad IVA.

Art. 15

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, la Cooperativa è tenuta, in particolare:

- a) a comunicare all'Amministrazione di OSTIGLIA e all'Istituzione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi della convenzione;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa alla convenzione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) a riportare su ogni documento contabile il CIG (Codice Identificativo di Gara) atto a identificare la procedura di gara.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16

Trattamento dei Dati personali nell'esecuzione del servizio - Informativa

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. " Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di OSTIGLIA in relazione al presente affidamento è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, ed avverrà da parte del Comune di OSTIGLIA (MN), Titolare del trattamento dati, presso la Sede dell'Ente in P.zza Cornelio, 2 con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

Il presente trattamento, è svolto sulla base delle disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 succ. modificata dalla Legge 15/2005 e succ. mod.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento ossia al Comune di OSTIGLIA (MN), per il tramite del Responsabile trattamento dati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Ditta affidataria è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente capitolato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

La Ditta affidataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'A.C. e la Cooperativa prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 17

Rinvio alla normativa generale

Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal o dalla presente convenzione, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Art. 18

Allegati

Sono parte integrante della presenta convenzione, i seguenti allegati, depositati agli atti della convenzione e qui richiamati a far parte integrante e sostanziale, sebbene non allegati:

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, da parte della Cooperativa;
- Capitolato relativo al servizio di pulizia immobili di proprietà comunale sottoscritto per accettazione;
- DUVRI relativo al Comune;
- Garanzia fideiussoria e polizza assicurativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa

Per il Comune

Il Segretario Comunale